



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 45/GST del 4 giugno 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO COPPA JUNIORES UNDER 19

GARE DEL 31/ 5/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 31/ 5/2024 ACADEMY REAL MADDALONI - A.S.D.MARIGLIANESE CALCIO

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Francesco Zaccaria letto il ricorso proposto dalla società ASD Mariglianese Calcio relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato da 0 - 3 in danno della società Academy Real Maddaloni perché quest'ultima inseriva nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara oggetto di ricorso con il n. 37 il Sig. Letizia Cristian (12.06.2005) ma, da "Accertamenti effettuati" dalla società ricorrente in realtà disputava la gara con il n. 37 il Sig. Ventrone Simone (16.10.2004). Il GST esperiva opportuni accertamenti e convocava ex art. 50 comma 4, C.G.S., in sede il DDG, Sig. Mignone Riccardo della Sezione di Benevento, che riconosceva, mediante videochiamata, il calciatore Letizia Cristian convocato anch'esso presso gli uffici di questo giudice sportivo ex art. 50 comma 8 C.G.S.. Più specificamente il Sig. Mignone dichiarava: "Preciso che nella gara per la quale sono stato convocato non vi sono state difformità in quanto il riconoscimento pre gara si è svolto in maniera regolare. I documenti consegnatimi corrispondevano ai calciatori presenti durante il riconoscimento e sul terreno di gioco. Preciso, altresì, che non ho notato nessuna variazione nel corso della gara. Al termine della gara, nessun dirigente, mi ha contestato alcunché". "Preciso che nessuna contestazione né sul mio operato né sulla regolarità del riconoscimento mi è stata mossa dai dirigenti della società Mariglianese Calcio prima dell'inizio della gara e durante la stessa". "Preciso che mediante collegamento video riconoscevo il calciatore Letizia Cristian nella persona riconosciuta in data 31/05/2024 prima dell'inizio della gara in epigrafe. Non ho dubbi sulla identità del Sig. Letizia in quanto nel corso della gara in più circostanze mi interfacciamo con lui per richiamarlo ed in un'occasione gli comminavo l'ammonizione". "La voce della persona riconosciuta ed ascoltata in video chiamata corrispondeva quella del calciatore Letizia con il quale, come detto, più volte mi sono interfacciato nel corso della gara". "Aggiungo che anche il documento esibitomi in data odierna corrisponde quello che mi era stato presentato durante il riconoscimento prima dell'inizio della gara recante il nominativo Letizia Cristian". PQM alla luce della istruttoria svolta, delibera di rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Mariglianese Calcio e per l'effetto di omologare il risultato di 6 - 3 in favore della società Academy Real Maddaloni acquisito sul TDG, i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei singoli tesserati saranno resi noti nel relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Francesco Zaccaria

GIOVANISSIMI UNDER 15 FEMMINILE

GARE DEL 1/ 6/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/ 6/2024 AVELLINO 1912 S.R.L. - CERCOLA CALCIO FOX

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Francesco Zaccaria, visto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società Cercola Calcio Fox relativo alla gara in epigrafe; rilevato, in via preliminare e assorbente, che la reclamante non allegava l'avvenuto pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva richiedendo nel ricorso l'addebito sul proprio conto societario, da una verifica è emerso che il conto della istante non risulta capiente e quindi ne consegue l'inammissibilità dell'impugnativa; P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile proposto e, per l'effetto, omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 0 - 0, ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva; i provvedimenti disciplinari relativi alla gara in epigrafe, poi, saranno resi noti con apposito comunicato ufficiale.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Francesco Zaccaria

Publicato in NAPOLI il 4 giugno 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**